

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	2
2. SCOPO.....	2
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
4. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
6. REGOLAMENTO.....	5
ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DI CONTRATTI E CARATTERISTICHE GENERALI	5
ARTICOLO 2 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE	6
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'	6
ARTICOLO 4 - PRENOTAZIONE AULE E DIRETTA <i>STREAMING</i>	8
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE	8
ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO	8
ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE	9
ARTICOLO 8 - RIPARTIZIONE COMPENSI	11
ARTICOLO 9 - COPERTURA DEI RISCHI PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E INFORTUNI	11
ARTICOLO 10 - SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, SORVEGLIANZA SANITARIA, RADIOPROTEZIONE, QUALITÀ E SICUREZZA DEL PAZIENTE	12
ARTICOLO 11 - DURATA.....	12
ARTICOLO 12 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONFLITTO DI INTERESSI E TRASPARENZA	12
ARTICOLO 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	13
ARTICOLO 14 - NORMA FINALE DI RINVIO E ABROGAZIONE	13
ARTICOLO 15 - ALLEGATI	13

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

1. INTRODUZIONE

1. L'Azienda Ospedaliera di Perugia (di seguito anche solo Azienda) può stipulare contratti con soggetti privati purché ne sia rispettata la finalità pubblica e istituzionale e ne siano puntualmente individuati gli obiettivi, la durata, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
2. L'Azienda riconosce nella condivisione e nella diffusione delle conoscenze medico-scientifiche un fattore indispensabile al miglioramento degli *standard* tecnici e scientifici della pratica medica e allo sviluppo dei servizi assistenziali idonei a rispondere alla domanda di cura con trattamenti di elevata qualità.
3. L'Azienda risponde alla domanda di addestramento pratico e teorico richieste da parte di soggetti ed enti terzi stabilendo rapporti improntati alla massima trasparenza.

L'adozione di una disciplina generale sulle attività di addestramento pratico - teorico e organizzate da soggetti privati per le alte professionalità presenti in Azienda consente di:

- riconoscere nella trasparenza dei rapporti un importante fattore di deterrenza dei fenomeni corruttivi;
 - valutare le richieste di attività di addestramento pratico e teorico e la loro coerenza con l'attività istituzionale;
 - verificare l'assenza del potenziale conflitto d'interessi e garantire l'imparzialità dell'agire, ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione aziendale;
 - tutelare la *privacy*, la riservatezza e il segreto d'ufficio;
 - rispettare la normativa inerente alla sicurezza sul lavoro e alla sorveglianza sanitaria;
 - tutelarsi dal rischio che la sua immagine appaia influenzata dagli interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale.
4. L'Azienda stipula contratti sulla base di un modello idoneo a uniformarne i termini e le modalità di esecuzione, nonché le corrispondenti condizioni giuridiche ed economiche.

2. SCOPO

Il Regolamento disciplina le fasi che conducono alla stipula dei contratti suddetti con soggetti privati allo scopo di individuare:

- la struttura amministrativa responsabile;
- la struttura erogante le prestazioni richieste e il responsabile della corretta esecuzione delle stesse;
- le modalità di approvazione e sottoscrizione del contratto;
- la valorizzazione economica;
- gli strumenti idonei di garanzia riguardanti la trasparenza, le politiche di prevenzione della corruzione e gestione delle ipotesi di conflitto di interessi, il trattamento dei dati personali, la riservatezza, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria, la qualità e la sicurezza dei

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

servizi;

- le misure volte a tutelare l'immagine dell'Azienda, affinché non appaia influenzata da interessi privati di natura pubblicitaria e commerciale;
- le modalità di rendicontazione e verifica delle attività erogate.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica:

- a tutto il personale coinvolto (di seguito definito dipendente o professionista) operante all'interno dell'Azienda;
- al finanziatore/organizzatore inteso come soggetto privato (persona fisica o giuridica) che propone l'attività all'Azienda e fornisce risorse economiche, beni e/o servizi per le attività sopra evidenziate.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- R.D. n. 2440 del 1923 *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Legge n. 448/2001 *“Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni”*;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262 *“Approvazione del testo del Codice civile”*;
- Legge 8 marzo 2017, n. 24 *“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 *“Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 *“Disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – legge europea 2013-bis”*;
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;
- Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*;

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

-
- Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 *“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”*;
 - Legge Regione Umbria 9 Aprile 2015, n. 11 *“Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali”*;
 - Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 *“Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*”;
 - Piano integrato di attività e organizzazione triennio 2026-2028;
 - Codice di comportamento aziendale;
 - Delibera del Direttore Generale n. 1079 del 21/07/2021 *“Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni - Approvazione”*;
 - Delibera del Direttore Generale n. 746 del 11/05/2021 *“Approvazione del Regolamento dell'azienda Ospedaliera di Perugia per l'utilizzo del logo aziendale e per la concessione del patrocinio gratuito”*;
 - Delibera del Direttore Generale n. 964 del 01/09/2023 *“Recepimento Disciplinare “Centro Unico di Formazione e sviluppo risorse umane” – attuazione D.G.R. n. 148/2023 e D.G.R. n. 839/2003”*;
 - Delibera del Direttore Generale n. 310 del 17/03/2026 *“Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (Art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165)”*.
 - Decreto Legislativo n. 66 del 8 Aprile 2003 *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”*.

5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **Azienda:** Azienda Ospedaliera di Perugia;
 - **Contraente:** soggetto giuridico che si obbliga mediante contratto verso l'Azienda;
 - **Contratto/accordo:** accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale;
 - **Beneficiario delle prestazioni:** struttura sanitaria ospitante il professionista che espleta l'attività oggetto del contratto;
 - **DA:** Direttore Amministrativo;
 - **DG:** Direttore Generale;
 - **DS:** Direttore Sanitario;
 - **SC:** Struttura Complessa;
 - **UNIPG:** Università degli Studi di Perugia.
-

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

6. REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DI CONTRATTI E CARATTERISTICHE GENERALI

1. Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento le attività a titolo oneroso richieste e organizzate da soggetti privati per le alte professionalità presenti in Azienda inerenti ad addestramento pratico, a *speaking* a eventi di tecniche e procedure assistenziali/operatorie, a gruppi di lavoro tra professionisti del settore e a *case observation* teorico, in e fuori orario di lavoro istituzionale.
2. Sono contrattualizzate alle finalità del presente Regolamento le collaborazioni di cui al precedente punto richieste all'Azienda che non comportano l'erogazione diretta di prestazioni sanitarie. Diversamente, in caso di attività saltuarie richieste direttamente al dipendente si richiama il *"Regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali (Art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165)"* (Delibera del Direttore Generale n. 310 del 17/03/2026).
3. Tutte le attività disciplinate dal Regolamento non devono essere in contrasto con gli interessi pubblici e con le finalità istituzionali dell'Azienda escludendo qualsiasi forma di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.
4. L'Azienda si riserva la facoltà di valutare le proposte prima di procedere. Tale valutazione terrà conto dei fattori seguenti: coerenza con l'attività istituzionale, interesse rispetto agli obiettivi strategici propri e del SSR, impegno orario dei professionisti coinvolti, impatto economico, potenziali situazioni di conflitto di interessi, tutela della propria riservatezza e immagine.
5. Sono **esclusi** dalla regolamentazione:
 - le sponsorizzazioni/finanziamenti in ambito di ricerca, innovazione e sperimentazioni cliniche;
 - le sponsorizzazioni passive di progetti aziendali (Delibera del Direttore Generale n. 1079 del 21/07/2021);
 - l'affidamento di incarichi extra-istituzionali ex art. 53 D.Lgs n. 165/2001 (Delibera del Direttore Generale n. 310 del 17/03/2026);
 - gli eventi/giornate di formazione organizzate direttamente dall'Azienda, anche in qualità di Provider ECM;
 - gli eventi formativi accreditati ECM, facenti parte della programmazione annuale approvata con Piano Formativo Unico Regionale e/o integrazione dello stesso;
 - progetti di ricerca finalizzata finanziati con fondi pubblici e progetti di ricerca finanziati da privati.

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

ARTICOLO 2 - STRUTTURA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE

La Struttura aziendale responsabile della gestione amministrativa delle attività oggetto di regolamento è la S.C. Affari Generali (di seguito Struttura).

Il Direttore Generale sottoscrive con i soggetti terzi il relativo contratto proposto e redatto dal soggetto terzo, tenendo conto dei contenuti presenti nello schema tipo approvato con il presente regolamento.

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'Ufficio Protocollo aziendale riceve e protocolla la "*Richiesta di terzi per attività di addestramento pratico e teorico a pagamento*" (Modulo A) firmata dal richiedente. Tale richiesta deve pervenire alla Direzione aziendale possibilmente 90 giorni prima della data di inizio attività, affinché sia possibile per la Struttura effettuare la necessaria istruttoria.

L'Ufficio Protocollo assegna la richiesta alla Struttura che monitora le fasi seguenti:

- individuazione del Responsabile e coordinatore per l'Azienda e acquisizione della sua disponibilità (Modulo B "*Disponibilità per attività di addestramento pratico e teorico richiesto da terzi a pagamento*");
 - valutazione di fattibilità e sostenibilità della proposta (Modulo B "*Disponibilità per attività di addestramento pratico e teorico richiesto da terzi a pagamento*"), effettuata dal sovraordinato gerarchico della struttura/professionista interessato all'erogazione delle prestazioni con conseguente emissione del parere favorevole;
 - acquisizione della dichiarazione sul conflitto di interessi del Responsabile e coordinatore per l'Azienda e verifica secondo le procedure aziendali, attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo dedicato (Modulo C "*Modulo per la valutazione del conflitto di interessi per attività di addestramento pratico e teorico richiesto da terzi a pagamento*");
 - acquisizione e verifica secondo le procedure aziendali delle dichiarazioni sul conflitto di interessi e sulla disponibilità dell'ulteriore personale aziendale coinvolto dal Responsabile e coordinatore per l'Azienda, attraverso la compilazione e sottoscrizione dei moduli dedicati (modulo B e modulo C), inviati da quest'ultimo alla Struttura;
 - valutazione della presenza di procedimenti giudiziari in carico al contraente e all'eventuale sponsor/finanziatore, che potrebbero rendere non opportuna la stipula del contratto. Tale valutazione è sottoposta al competente Ufficio Legale dell'Azienda;
 - acquisizione del parere favorevole della S.C. Direzione Medica;
 - invio dello schema di contratto al contraente e alla struttura aziendale/professionista coinvolto per la parte di competenza;
 - sottoscrizione del contratto e assolvimento dell'imposta di bollo a carico del Contraente, salvo diverso accordo tra le parti;
 - invio al responsabile e coordinatore per l'Azienda del contratto sottoscritto, con l'indicazione che proceda alla diffusione agli altri professionisti dallo stesso coinvolti;
-

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

-
- ricezione del modulo D di comunicazione dell'orario dell'attività da parte del/dei professionista/i interessati per il riconoscimento orario e la liquidazione dei compensi se trattasi di attività svolta fuori orario di lavoro;
 - eventuali rimborsi delle spese documentate sostenute del/dei professionista/i interessati a carico del contraente.

L'Azienda si riserva la facoltà di autorizzare il contraente a utilizzare il marchio aziendale nel materiale pubblicitario e nel relativo programma, nel rispetto delle disposizioni sul suo utilizzo indicate nel "*Regolamento dell'azienda Ospedaliera di Perugia per l'utilizzo del logo aziendale e per la concessione del patrocinio gratuito*" (Delibera del Direttore Generale n. 746 del 11/05/2021);

2. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale e dal contraente. Il contratto viene trasmesso ai professionisti coinvolti e al Direttore del Dipartimento interessato.
 3. La Struttura segue tutte le fasi e intrattiene i rapporti con il contraente.
 4. Nell'esecuzione del contratto, i professionisti garantiscono la continuità dell'erogazione dei servizi assistenziali, l'ottimale funzionamento delle strutture coinvolte nel rispetto del limite orario, di cui all'art. 14 della L. n. 161/2014 che recepisce la Direttiva europea 2003/88/CE e D.Lgs n.66/2003.
 5. Qualora l'attività oggetto di regolamento preveda l'uso di farmaci o dispositivi sanitari viene coinvolta anche la S.C. Farmacia al fine di verificare che rientrino tra quelli in uso in Azienda.
 6. Nel caso in cui il soggetto privato proponga di affidare per altra attività non rientrante nell'oggetto dell'accordo un incarico extra-impiego al professionista coinvolto in un contratto dallo stesso finanziato, entrambi dovranno inviare comunicazione alla S.C. Risorse Umane per le valutazioni di competenza.
 7. Un professionista coinvolto in un contratto di addestramento pratico teorico di cui al presente regolamento non potrà partecipare a procedure di gara che coinvolgano direttamente o indirettamente gli interessi del soggetto contraente del contratto di addestramento stesso.
 8. Nel caso in cui il professionista abbia in corso pratiche che prevedono una significativa attività **fuori orario di lavoro**, ancorché rientranti nel limite massimo di 200 ore annue di cui al successivo art. 6, comma 1, l'Azienda si riserva di valutare l'opportunità di procedere o meno con una ulteriore contrattualizzazione nel rispetto della preminente attività istituzionale e delle previsioni di cui all'art. 14 della L. n. 161/2014.
 9. Nel caso in cui siano stipulati più contratti continuativi con lo stesso soggetto terzo, al fine di garantire trasparenza, equità e opportunità di partecipazione, l'Azienda si riserva di valutare l'opportunità di applicare il principio di rotazione. Questo implica che, una volta concluso un contratto o una serie di contratti con un medesimo soggetto, le successive assegnazioni dovranno essere valutate privilegiando altri professionisti aziendali idonei, salvo che sussistano motivazioni documentate che giustifichino il mantenimento del coinvolgimento dello stesso soggetto.
-

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

ARTICOLO 4 - PRENOTAZIONE AULE E DIRETTA *STREAMING*

1. Laddove le attività disciplinate dal Regolamento necessitano di prenotazione di aule o di eventuale diretta *streaming*, la Struttura si interfaccia con gli uffici competenti.
La prenotazione delle aule aziendali deve avvenire tramite la Struttura Aziendale preposta che fornisce i costi di utilizzo dei locali e gli eventuali costi accessori che il contraente si impegna a coprire nell'ambito del contratto.
2. Per quanto riguarda le riprese in diretta *streaming*, qualora il contraente abbia incaricato una ditta esterna, il nominativo dell'impresa privata scelta dovrà essere indicato nel testo del contratto con particolare attenzione al trattamento dei dati personali, al consenso dei pazienti eventualmente coinvolti, all'assicurazione e alla sorveglianza sanitaria. In alternativa, l'Azienda potrà fornire il supporto del proprio personale tecnico e il contraente ne sosterrà i costi.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

1. I contratti devono essere redatti in forma scritta e sottoscritti digitalmente.
2. I contratti sono sottoscritti per l'Azienda dal Direttore Generale.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Le prestazioni oggetto di contratto possono essere svolte in normale orario o fuori normale orario di lavoro, in sede o fuori dalle sedi aziendali e non possono superare il limite massimo di 400 ore annue, di cui 200 svolte in orario di lavoro e 200 fuori orario di lavoro.
2. E' fatta salva la possibilità, su valutazione della Direzione Aziendale, di derogare in via eccezionale consentendo un diverso monte orario.
3. Le attività sono rese **in normale orario di lavoro** solo quando è oggetto di contratto, direttamente o indirettamente, lo svolgimento di attività assistenziale programmata. In questo caso l'attività viene svolta presso le aree assistenziali (sale operatorie, ambulatori, salette interventistiche, reparti, ecc...). Gli osservatori individuati dal soggetto terzo e autorizzati dall'Azienda e coloro che, a vario titolo, accedono alle aree assistenziali, saranno tenuti al rispetto di tutte le normative e regolamentazioni aziendali in materia di prevenzione e sorveglianza sanitaria, che verranno loro comunicate dall'Azienda e dal professionista Responsabile dell'attività oggetto di contratto.
4. Le attività sono rese **fuori normale orario di lavoro** quando il personale in esse impegnato svolge l'attività in sede fuori dai casi previsti dal precedente comma o fuori sede.
5. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
6. Quando le attività sono svolte **fuori normale orario** di lavoro il professionista, per poter percepire compensi:
 - non deve presentare una situazione di debito orario verso l'Azienda (fatte salve normali oscillazioni legate all'andamento delle attività e a eventuali recuperi orari);

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

- deve essere a rapporto esclusivo con l'Azienda se appartenente al ruolo della dirigenza sanitaria (qualora il professionista modifichi il proprio regime passando da intramoenia a extramoenia in pendenza di contratto perderà il diritto a ricevere compensi dalla data del cambio di regime. Il professionista è obbligato, in tal caso, a dare immediata comunicazione alla Struttura della suddetta variazione);

Il dipendente deve registrare l'attività svolta sia in orario che fuori dall'orario di lavoro timbrando con apposita causale all'orologio marcatempo o inserendola nel portale GPI.

7. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti.
8. Lo svolgimento dell'attività in regime di contratto effettuata fuori normale orario è incompatibile con la contestuale fruizione di congedi o aspettative anche non retribuite. In particolare, si rilevano limitazioni, incompatibilità e divieti.

A. Casi di incompatibilità:

- situazione di debito orario;
- *part time* e orario ridotto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo fruizione delle ore per motivi di studio per il comparto e periodo di allattamento).

B. Casi di divieti nel periodo in cui il dipendente sia assente per:

- aspettative con o senza assegni, compresa la fruizione dell'anno sabbatico;
- periodo di malattia e infortunio;
- sciopero;
- sospensione del servizio;
- congedo ordinario per il comparto e straordinario per tutto il personale;
- permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- congedo di cui all'art. 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Permessi retribuiti e non, se usufruiti per l'intera giornata;
- Astensione obbligatoria o interdizione anticipata per maternità/paternità;
- Congedi per rischio radiologico o anestesilogico.

C. Casi di limitazioni:

- per le ore impegnate in guardie attive, pronta disponibilità, attività aggiuntiva in forma di equipe.

9. Le attività svolte all'interno di un contratto, anche fuori orario di lavoro, sono comunque computate ai fini dell'applicazione della normativa sui riposi giornalieri e sull'orario massimo di lavoro (legge n. 161 del 2014 – art.14); il Direttore del Dipartimento cui afferisce il professionista interessato all'effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste e la S.C. Risorse Umane dovranno, pertanto, effettuare i necessari controlli orari per garantire il rispetto della normativa.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE

1. I contratti sono valorizzati a tariffa oraria o con importo forfettario concordato tra le parti con la garanzia di copertura degli eventuali costi sostenuti dall'Azienda.
-

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

-
2. La valorizzazione delle somme dovute al personale dirigente sanitario avverrà, anche in relazione al diverso soggetto richiedente, o attraverso l'applicazione dell'art. 91ⁱ del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 o ai sensi dell'art. 43 Legge n. 449/1997, così come previsto dall'art. 10 del testo unico CCIA del personale Area Sanità aggiornato al CCIA 12/09/2024ⁱⁱ.
 3. La valorizzazione delle somme dovute alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa avverrà, in relazione al diverso soggetto richiedente, o attraverso l'applicazione dell'art. 84ⁱⁱⁱ del CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali del 17/12/2020 o ai sensi dell'art. 43 Legge n. 449/1997^{iv}.
 4. La valorizzazione delle somme dovute al personale del comparto avverrà tramite l'applicazione dell'art. 43 Legge n. 449/1997 così come previsto dall'art. 9 del testo unico CCIA del personale del Comparto aggiornato al 19/09/2024^v.
 5. Ai professionisti non spettano importi aggiuntivi per le prestazioni erogate in orario di lavoro poiché rientrano nella remunerazione dell'attività istituzionale.
 6. Le somme spettanti ai professionisti relative alle attività fuori normale orario di lavoro vengono liquidate dall'Azienda in busta paga a seguito dell'incasso della fattura.
 7. Nel caso in cui la valorizzazione avvenga ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 449/1997 si applicano le indicazioni del Regolamento art. 43 Legge n. 449/1997.
 8. Nel caso in cui la dirigenza sanitaria possa valorizzare gli importi ai sensi dell'art. 91 del titolo VIII libera professione intramuraria del CCNL Area Sanità del 23/01/2024 si applicano le indicazioni di seguito riportate, che rappresentano la valorizzazione minima da tenere in considerazione in assenza di una proposta del soggetto esterno più remunerativa:
 - A. La **tariffa oraria, in caso di attività fuori normale orario di lavoro con compenso**, si compone di:
 1. costi relativi all'impegno profuso dal personale coinvolto, in linea generale definita nella misura di € 80,00 orari oltre IRAP;
 2. quota di competenza aziendale calcolata nella misura del 25% dell'importo orario di cui al precedente punto 1;
 - B. Attività **fuori normale orario di lavoro senza compenso**:
In tal caso resta solo la quota di competenza aziendale, calcolata nella misura del 25% dell'importo orario di € 80,00.
 - C. **Attività in orario di lavoro**:
In tal caso resta solo la quota di competenza aziendale, calcolata nella misura del 25% dell'importo orario € 80,00.
 - D. Attività **con compenso forfettario**:
In caso di tariffa/compenso concordato in misura forfettaria e non riconducibile direttamente a un impegno orario, si prevedono le seguenti modalità:
 1. **attività erogata in normale orario di lavoro**: la tariffa concordata sarà interamente destinata alla quota di competenza dell'Azienda. La tariffa concordata dovrà in ogni caso
-

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

garantire sempre la copertura integrale dei costi sostenuti.

2. **attività erogata fuori dal normale orario di lavoro:**

- la tariffa forfettaria/oraria concordata sarà ripartita nella quota di competenza aziendale calcolata nella misura del 20%, nella quota di copertura oneri fiscali nella misura del 8,50% e nella quota per il professionista coinvolto nella misura del 71,50%.
- nel caso venga erogata senza la previsione di compensi a favore del professionista, previo accordo con lo stesso, l'importo riconosciuto verrà interamente destinato all'Azienda.

Allo stesso modo verranno conteggiate le eventuali spese per gli spazi dedicati alle attività oggetto di regolamento, la diretta *streaming*, i dispositivi monouso necessari all'accesso nelle sale operatorie e qualsiasi altra spesa possa derivare dal contratto stesso. Qualora la prestazione resa a favore del contraente preveda spese ulteriori (per esempio: motivi logistici, consumo materiali acquistati dall'Azienda *et similia*) le quote relative al rimborso dei costi sostenuti verranno sommate alle tariffe descritte in precedenza.

La Direzione Aziendale può valutare e concordare condizioni diverse rispetto a quanto stabilito con il Regolamento, fatta salva la copertura dei costi sostenuti dall'Azienda.

ARTICOLO 8 - RIPARTIZIONE COMPENSI

1. L'Azienda emette fattura al contraente per tutte le attività oggetto di contratto.
2. La ripartizione di qualunque importo derivante dai contratti oggetto del Regolamento potrà avvenire soltanto previa riscossione delle somme a copertura dei costi sostenuti dall'Azienda.
3. I professionisti che operano fuori orario di lavoro devono inserire l'orario sul proprio cartellino informatizzato con apposita causale per la relativa liquidazione degli importi dovuti.
4. Qualora l'attività preveda sessioni in cui il professionista operi in e fuori orario di lavoro, gli saranno liquidate le sole ore di attività espletate fuori orario di lavoro, secondo gli importi orari pattuiti tra l'Azienda e il contraente, nel rispetto dei criteri richiamati al precedente art. 7.

ARTICOLO 9 - COPERTURA DEI RISCHI PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E INFORTUNI

1. L'Azienda si fa carico della copertura assicurativa dei propri dipendenti per le attività svolte in sede sia in orario sia fuori orario di lavoro per quanto attiene agli infortuni, alle malattie professionali e alla responsabilità civile verso terzi. Restano esclusi i casi di dolo e colpa grave.
 2. L'Azienda si fa carico della copertura assicurativa dei propri dipendenti per le attività svolte fuori sede e al di fuori dell'orario di lavoro per quanto attiene infortuni e malattie professionali.
 3. L'Azienda non si fa carico della copertura assicurativa per responsabilità civile, per i professionisti aziendali quando svolgono le attività contrattualizzate fuori sede e fuori orario di lavoro, dovendo essere garantita dal beneficiario della prestazione (ovvero la struttura ove il professionista espleta l'attività in virtù dell'accordo con il contraente o in alternativa dal
-

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

soggetto esterno).

4. Non sono previste attività di addestramento pratico e teorico oggetto del presente regolamento svolte fuori sede in orario di lavoro.
5. L'Azienda non si fa carico della copertura assicurativa per infortuni dei frequentatori volontari nel caso di addestramento pratico e teorico.
6. Il contraente deve garantire la copertura assicurativa per:
 - responsabilità civile verso terzi dei frequentatori volontari;
 - responsabilità civile verso terzi, (ivi compresa l'Azienda Ospedaliera) e per infortuni del proprio personale introdotto in Azienda per le attività contrattualizzate.
7. Sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti.

ARTICOLO 10 - SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, SORVEGLIANZA SANITARIA, RADIOPROTEZIONE, QUALITÀ E SICUREZZA DEL PAZIENTE

1. Le attività oggetto di contratto possono essere attuate secondo varie modalità. Da ciò consegue che, ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'attività contrattualizzata può, in funzione dello specifico contesto lavorativo secondo cui è svolta, essere configurata in vari modi che, di volta in volta, saranno specificati nel singolo contratto. Le strutture, al fine della stipula del contratto, dovranno comunque rispettare, oltre che i requisiti di legge a loro applicabili, anche le normative e le prassi previste all'interno dell'Azienda ed emesse dalle SS.CC. Medicina del Lavoro, Direzione Medica, Fisica Sanitaria, Servizio Prevenzione e Protezione e dall'esperto di radioprotezione o le pratiche di qualità e sicurezza disciplinate da procedure o protocolli aziendali o di Struttura ai sensi della L. 24/2017.
2. La Struttura si relaziona con i competenti servizi aziendali al fine di determinare il corretto comportamento da attivare a fronte degli specifici contratti da stipulare.
1. Nel caso in cui l'attività comporti esposizione a radiazioni ionizzanti, deve essere ottemperato quanto previsto dal d.lgs. n. 101 del 2020.

ARTICOLO 11 - DURATA

1. Il rapporto contrattuale può essere oggetto di valutazione e verifica per una eventuale proroga/rinnovo, se prevista nello stesso contratto originale, su richiesta delle parti, prima della sua naturale scadenza.
2. L'eventuale prosecuzione non autorizzata delle attività non comporta, in ogni caso, né copertura assicurativa, né riconoscimento economico per i professionisti aziendali e potrebbe generare responsabilità individuali, ai sensi di legge, codice di comportamento o contrattazione collettiva.

ARTICOLO 12 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONFLITTO DI INTERESSI E TRASPARENZA

1. Gli obblighi inerenti alla prevenzione della corruzione, alla gestione dei conflitti di interessi e alla promozione della trasparenza per le attività dedotte in contratto sono precisati dalla L. n. 190 del 2012, dai relativi decreti attuativi e dalla normativa di riferimento, dal Piano Integrato di attività e Organizzazione e dal codice di comportamento aziendale.
-

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

-
2. Il professionista coinvolto sottoscrive specifico modulo sul conflitto di interessi (Modulo C).

ARTICOLO 13 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In ogni contratto è inserito un articolo sulla disciplina inerente al trattamento dei dati personali, nel quale si qualificano i soggetti coinvolti dal punto di vista dei ruoli privacy individuati dalla vigente normativa (titolare/contitolare/responsabile del trattamento/persona autorizzata al trattamento). Sono conseguentemente redatti, a seconda dei casi, gli atti di cui all'art. 28 (Responsabile del trattamento) o all'art. 26 (Contitolare del trattamento) del Regolamento UE 2016/679, e le istruzioni per le persone autorizzate al trattamento di cui all'art. 29 del Regolamento, ivi specificando le modalità del trattamento che il Titolare valuta adeguate e conformi.

ARTICOLO 14 - NORMA FINALE DI RINVIO E ABROGAZIONE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione tramite Deliberazione del Direttore Generale.
2. Eventuali regolamenti o disposizioni interne aziendali preesistenti e in contrasto con le previsioni del presente atto sono abrogati.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 15 - ALLEGATI

- Modulo A *“Richiesta di terzi per attività di addestramento pratico e teorico a pagamento”*;
- Modulo B *“Disponibilità per attività di addestramento pratico e teorico richiesto da terzi a pagamento”*;
- Modulo C *“Modulo per la valutazione del conflitto di interessi per attività di addestramento pratico e teorico richiesto da terzi a pagamento”*;
- Modulo D *“Modulo di comunicazione oraria attività contrattualizzata”*;
- *“Schema tipo di contratto”*.

Il regolamento verrà reso noto ai Direttori dei Dipartimenti, ai Direttori delle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali e sarà consultabile sul sito web istituzionale.

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

ⁱ **CCNL Area Sanità 23/01/2024**, Art. 91 Altre attività a pagamento 1. L'attività di consulenza dei dirigenti per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'Azienda o Ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 22, comma 1, par. II lett. c) (Tipologie d'incarico). 2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o Ente da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 89, comma 1, lett. d) (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate: a) In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - il compenso e le modalità di svolgimento. b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini: - la durata della convenzione; - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - l'entità del compenso; - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto. 3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo. 4. L'atto indicato nell'art. 88, comma 1 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina, inoltre, i casi in cui l'assistito può chiedere all'Azienda o Ente che la prestazione sia resa direttamente dal dirigente da lui scelto ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il dirigente prescelto con riferimento all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Azienda o Ente. 5. L'atto aziendale di cui all'art. 88, comma 1, (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti) disciplina i casi in cui le attività professionali sono richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda o Ente del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, e sono disciplinate da convenzione. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'Azienda o Ente con le modalità stabilite dalla convenzione. L'Azienda o Ente con l'atto richiamato disciplina in conformità al presente contratto: il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; l'entità del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione; le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformità alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art.1, comma 4, lett. c) della legge 120/2007. 6. L'atto aziendale di cui all'art. 88, comma 1 (Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti), disciplina, infine, l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda o Ente e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate nel Fondo di cui all'art. 74 (Fondo per la retribuzione di risultato), depurate degli oneri a carico dell'Azienda, in conformità al presente contratto. 7. Per le prestazioni per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale di cui al comma 6, l'atto aziendale in conformità di quanto previsto 132 dal presente articolo e alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art.1, comma 4, lett. c) della legge 120/2007, stabilisce: a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

l'articolazione dell'orario di lavoro; b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza; c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese; d) La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.; e) L'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 117 (Altre attività a pagamento) del CCNL del 19 dicembre 2019.

ii Testo unico CCIA del personale Area Sanità aggiornato al CCIA 12/09/2024, Art. 10 Remunerazione delle prestazioni del personale per accordi e convenzioni stipulati e prestazioni rese in attuazione dell'art. 43 della Legge 449/1997 1. Normativa di riferimento e disciplina operativa. Al fine di valorizzare le prestazioni connesse alla realizzazione di risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti e di favorire l'aumento della produttività delle singole strutture aziendali e il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'azienda disciplina, mediante apposito regolamento, le modalità operative relative alle attività di cui all'art. 43 L. 449/1997, determinando al contempo le quote percentuali dei risparmi di gestione e dei ricavi ottenuti a seguito dell'applicazione della norma citata da destinare, per la parte riguardante il personale dirigente, al fondo art. 74 del nuovo CCNL del 23/01/2024. La procedura aziendale definisce le modalità di applicazione del presente istituto rispetto a quello più tipico dell'area sanità che si esplica con le attività professionali a pagamento richieste da terzi assimilate alla libera professione. Riferimento all'art. "74 del nuovo CCNL del 23/01/2024", così sostituito dall'art. 10, comma 1 del CCIA 12/09/2024. 2. Disponibilità delle risorse. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel fondo art. 74 del nuovo CCNL del 23/01/2024³³ e sono effettivamente disponibili per la retribuzione di risultato dei dirigenti solo a seguito di verifica che accerti la reale produzione di risparmi di gestione o ricavi ottenuti e l'entità degli stessi. 3. Personale interessato. Tali quote saranno ripartite come premio incentivante tra i dirigenti che hanno partecipato all'attività che ha dato luogo al risparmio di spesa, ricavo ottenuto o prestazioni rese, secondo l'apporto quali - quantitativo fornito, così come dichiarato dal responsabile di struttura o di progetto, indicato dall'Azienda. 4. Particolarità per prestazioni rese a soggetti terzi e definizione dello standard di incentivazione. Tutte le attività che necessitano di svolgimento di prestazioni (su accordi di collaborazione, convenzioni dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, prestazioni direttamente rese all'utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali) rese a soggetti pubblici o privati o a singoli utenti sono effettuate oltre il normale orario di lavoro contrattualmente dovuto e compensate con la specifica incentivazione connessa. In linea generale, il rapporto tra incentivazione connessa alle prestazioni e ore standard definite e/o programmate per lo svolgimento delle stesse non è inferiore a € 50,00 né superiore a € 120,00. 5. Definizione del progetto. Il responsabile di struttura o di progetto, indicato dall'Azienda che contestualmente può fornire allo stesso specifiche linee di indirizzo, individua, mediante la redazione di apposito progetto, le attività da porre in essere, gli indicatori di risultato per la verifica, le modalità operative, i dirigenti coinvolti - in équipe o individualmente - e, nei casi di cui al comma 4, il numero di ore necessarie allo svolgimento delle attività connesse.

iii CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI del 17/12/2020, Art. 84 Attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo 1. L'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento di compiti ai fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 70.

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

-
3. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate: a) in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini: - i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso l'ente o azienda; - il compenso e le modalità di svolgimento; b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini: - la durata della convenzione; - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale; - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - l'entità del compenso; - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto. **3.** Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo. **4.** L'attività professionale dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione e delle ARPA, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Tale attività professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati è occasionale ed è acquisita ed organizzata dall'azienda, in coerenza con quanto previsto nell'apposito atto aziendale sulla attività libero-professionale intramuraria, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipe interessate.

iv LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449, Art. 43 Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base "accordo ed organismi internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari".

7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

^v Art. 9 Remunerazione delle prestazioni del personale per accordi e convenzioni stipulati e prestazioni rese in attuazione dell'art. 43 della Legge 449/1997

1. Normativa di riferimento e disciplina operativa. Al fine di valorizzare le prestazioni connesse alla realizzazione di risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti e di favorire l'aumento della produttività delle singole strutture aziendali e il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'azienda disciplina, mediante apposita procedura, le modalità operative relative alle attività di cui all'art. 43 L. 449/1997, determinando al contempo le quote percentuali dei risparmi di gestione e dei ricavi ottenuti a seguito dell'applicazione della norma citata da destinare all'incentivazione del personale¹¹.

2. Disponibilità delle risorse. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel fondo art. 103 del CCNL del 02/11/2022 e sono effettivamente disponibili per l'incentivazione del personale a conclusione dei previsti adempimenti aziendali. Annualmente l'organismo indipendente di valutazione monitora l'andamento delle attività e dell'istituto, anche al fine di accertare la reale produzione di risparmi di gestione o ricavi ottenuti e l'entità degli stessi¹².

3. Personale interessato. Tali quote saranno ripartite come premio incentivante tra i dipendenti che hanno partecipato all'attività che ha dato luogo al risparmio di spesa, ricavo ottenuto o prestazioni rese, secondo l'apporto quali - quantitativo fornito, così come dichiarato dal responsabile di struttura o di progetto, indicato dall'Azienda.

4. Particolarità per prestazioni rese a soggetti terzi e definizione dello standard di incentivazione. Tutte le attività che necessitano di svolgimento di prestazioni (su accordi di collaborazione, convenzioni dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, prestazioni direttamente rese all'utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali) rese a soggetti pubblici o privati o a singoli utenti sono effettuate oltre il normale orario di lavoro contrattualmente dovuto e compensate con la specifica incentivazione connessa. In linea generale, il rapporto di incentivazione connessa alle prestazioni/ore standard definite e/o programmate per lo svolgimento delle stesse non è inferiore a 12 euro né superiore a 30

REGOLAMENTO PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO PRATICO E TEORICO RICHIESTA DA SOGGETTI PRIVATI

euro. Il parametro di 30 euro può essere elevato fino a 36 euro in presenza di attività che garantiscano al contempo un utile aziendale non inferiore al 10%, ferma rimanendo la copertura di tutti i costi analiticamente calcolati¹³.

5. Definizione del progetto. Il responsabile di struttura o di progetto, indicato dall'Azienda che contestualmente può fornire allo stesso specifiche linee di indirizzo, individua, mediante la redazione di apposito progetto, le attività da porre in essere, gli indicatori di risultato per la verifica, le modalità operative, i dipendenti coinvolti - in équipe o individualmente - e, nei casi di cui al comma 4, il numero di ore necessarie allo svolgimento delle attività connesse. Lo stesso responsabile provvede inoltre a riportare i dati contenuti nel progetto in apposite schede di sintesi - d'équipe o individuali - sottoscritte dai dipendenti coinvolti nelle attività da porre in essere.

6. Riconoscimento incentivi. La valutazione dell'apporto dell'équipe o dei singoli e l'erogazione dell'incentivazione connessa ai singoli dipendenti si informano rispettivamente ai criteri generali definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance e ai criteri generali di cui all'art. 7 del presente CCIA, con la specifica che, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, per l'erogazione dell'incentivazione si tiene altresì conto delle ore effettivamente prestate. In tali casi il premio incentivante, oltre che al raggiungimento dei risultati, è infatti rapportato all'effettivo numero di ore prestate nei limiti delle ore standard definite e/o programmate. Il raggiungimento dei risultati attesi, ottenuto con una prestazione oraria non inferiore di oltre il 20% rispetto a quella programmata, dà comunque diritto alla completa erogazione del premio promesso.